

Sessione Parlamentare 1860.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 18 Giugno 1860.

OGGETTO

Ammissione nei Corpi d'Artiglieria del Genio militare
d'ingegneri laureati

Articolo unico

Le vacanze avvenute o che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i sottotenenti d'Artiglieria del Genio, le quali non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1^o Esser regnanti, salvo queste cauzioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'art. 157.

Nella legge 20 Marzo 1855, sul reclutamento dell'iscritti.

2^o Essere laureati ingegneri.

A parità di merito la preferenza all'ammissione sarà data agli ingegneri laureati, i quali servirono come volontari nell'ultima guerra.

3^o Non avere compiuto al 1^o Aprile, ultimo scorso l'età d'anni 26. Potranno tuttavia essere ammessi anche quegli ingegneri laureati che hanno oltrepassata l'età ora detta, quando due ragguagli del comandante generale dell'Artiglieria e del Consigliere superiore del Genio militare risultino per

comprovata abilità, e per ogni altro rispetto atti
a prestare immediatamente in servizio utile.

4º Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sussentata
del 20 marzo 1856, per l'arruolamento volontario.

Torino adì 19 Giugno 1860.

Il Presidente del Senato

C. Alfieri

S. Ignoni

Il Senato Del Regno ha testé
adottato, sulla nostra proposizione, ed
ora, abbiamo l'onore Di presentare alle
Deliberazioni Di questa Camera, un
progetto Di Legge con cui Dovendosi
temporaneamente all'Art. 7^o della
Legge 13 Novembre 1813, vengono con-
segnati gli Ingegneri laureati ai posti
che si facciano vacanti nel corso dell'anno
presente, fra i Sottotenenti Dell'Artiglieria
e del Genio.

E' nato alla Camera come la legge
Sovraccitata servirebbe provvedere per
che Due fari all'inizio Degli Uffiziali
dei vari Corpi siano fatti: Dagli Istituti
Militari. Dov'essi ricevono quell'impio
comodo D'istruzione nelle militari Discipline
che al governo Degli Eserciti fi-
nichiede; e Le è pur noto che i Detti
Istituti sono diventati non solo scarsi,
ma del tutto Sproporzionali alla sta-
zionale amministrazione che le trasfor-
mate condizioni dello Stato hanno
dato nei Quadrati di tutti i Corpi

Se nonche' multa nelle Orni di linea si poté in qualche maniera supprimere di nuovi bisogni con provvedimenti amministrativi sufficienti a riformarle. Di ufficiati provveduti. Delle necessarie colture, ovunque attinenti delle Orni d'Artiglieria e del Genio, i cui ufficiati devono essere regolarmente e compiutamente istituiti nelle case dottine che vi si riferiscono. Quindi e' che il Governo perfeziona debba ricorrere anche questa volta, come già si fu un esito felice nella prima guerra d'indipendenza, in quella di prima e nell'ultima campagna, allo spedito d'invitare ai posti in discorso quei giovaui Ingegneri che soddisfassano alle condizioni volute, e siano disposti ad intraprendere la carriera delle Orni.

Ed anje, poiché stringeva il bisogno, il Governo si recò a Debrito d'inquirire i provvedimenti necessarij perché la legge, come fosse regolarmente approvata, potesse sortire senza indugio il suo effetto, ed invitò sui dal principio del Mese di Mayo i giovani Ingegneri egli Studenti di matematica a presentare le loro domande.

E se furono numerose ed uudenti di gran lunga i bisogni dell'Esercito,

che i Guye, poiché bastava abbondantemente
il numero dei presenti forniti della lama,
ha creduto di poter consigliare a limitare
l'ammissione a questi ultimi, siccome
quelli che certamente hanno un titolo
di preferenza rispetto agli Studenti che
non hanno ancora compiuto i loro studj.
Similmente il Governo, siccome aveva
intendimento di praticare nell'esecuzione
delle leggi, così avuonsuti a mettovare
nella legge stessa la preferenza cui hanno
dritto, a parità di merito, quelli Guye
aglii che abbiano preso parte all'ultima
guerra d'indipendenza.

Salve queste modificazioni, e l'au-
zione rivotata al N° 3 dell'articolo
unico del progetto, essendo essa all'iniz-
io identica a quella approvata con
legge del 1856 in occasione della guerra
d'Oriente; confidiamo che la Camera
sia per accordargli essa pure il suo voto.
Avvertiamo solo, come appare dal testo
chiaramente dal testo della legge, che i
suieffetti sono limitati esclusivamente
alle variazioni che si facciano nelle Armie
d'artiglieria e del Genio nel corso del
presente anno, e che essa non può pre-
consegnare aver effetto negli anni
avvenire.

Ord. 72

Progetto di legge presentato dal Ministro
della Guerra (Brante)
approvato dal Senato il Regno nella seduta
del 19. giugno 1868.

Accapponzione nei Corpi d'Artiglieria e del
Genio militare e Supplizi dimenticati

Prorata del 26. Giugno 1868

Pilla g/2
(102)

SESSIONE 1860

Nº 72-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

TIBALDI, BEZZI, VALVASSORI, GALLENNZONI, RUFFINI,
PEPOLI G., GINORI-LISCI, BOTTERO, GORINI

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno
e presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 21 giugno 1860

Ammessione nei corpi d'artiglieria e del genio militare
d'ingegneri laureati.

Tornata del 29 giugno 1860

SIGNORI,

La legge che vi è sottoposta, e che ha già ottenuto l'approvazione dell'altra Camera del Parlamento, ha per iscopo di provvedere alle straordinarie vacanze nel grado di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, per l'ampliamento che il nostro esercito ottiene onde rispondere all'incremento di popolazione, di ricchezza e d'importanza politica del nuovo Regno e alle speranze d'Italia. Essa è una legge transitoria e d'urgenza.

Alcuni dubbi erano sorti negli uffizi, non sulla legge in sé, ma sul modo con cui avrebbe potuto venire attuata; però le soddisfacenti spiegazioni fornite dal signor ministro della guerra li rimossero.

Così è accertato che anche gli uffiziali, sottuffiziali e soldati delle altre armi dell'esercito, che fossero ingegneri laureati, saranno ammessi a concorrere; che dai non regnicioli non si esigerà, nella forma prescritta dall'articolo 137 della legge 23 marzo 1834, l'attestato ivi accennato, onde non precludere loro, per una mera formalità, ogni partecipazione al concorso, bastando che la loro moralità risulti da attestazione di persone probe e conosciute.

(72-A)

I concorrenti saranno ammessi a seguire un corso speciale di applicazione della durata di un anno, dopo il quale verrà constatata la loro idoneità mediante un esame, che servirà a classificarli fra loro; quelli che a questa prova non risultassero idonei per i corpi d'artiglieria e del genio, potranno passare nell'arma di fanteria.

La vostra Commissione, annuendo alle considerazioni da cui fu accompagnata la proposta di legge, persuasa dell'utilità e della opportunità della medesima, crede non sia necessario spendere più parole per raccomandarvene la sollecita approvazione.

GORINI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Le vacanze avvenute o che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i sottofestimenti di artiglieria e del genio, le quali non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degl'istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

- 1° Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'art. 151 della legge 20 marzo 1834 sul reclutamento dell'esercito;
- 2° Essere laureati ingegneri;
A parità di merito la preferenza all'ammissione sarà data agli ingegneri laureati, i quali servirono come volontari nell'ultima guerra;
- 3° Non avere compiuto al 1° aprile ultimo scorso l'età di anni 26. Potranno tuttavia essere ammessi anche quegl'ingegneri laureati che hanno oltrepassata l'età ora detta, quando dietro ragguagli del comandante generale dell'artiglieria o del Consiglio superiore del genio militare risultino per comprovata abilità, e per ogni altro rispetto, atti a prestare immediatamente un servizio utile;
- 4° Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sovraccitata del 20 marzo 1834 per l'arruolamento volontario.

*Approvato nella riunione del 30. giugno 1866.
Bellotti*

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.